

**Oggetto**

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 6 settembre 2004, causa T-213/02, SNF/Commissione, che ha dichiarato irricevibile una domanda di annullamento parziale della ventiseiesima direttiva della Commissione 15 aprile 2002, 2002/34/CE, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 102, pag. 19)

**Dispositivo**

1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2) La SNF SA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 22.01.2005.

**Ricorso proposto il 9 maggio 2005 dal sig. Carlos Correia de Matos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 23 febbraio 2005, causa T-454/04, Carlos Correia de Matos/Commissione**

**(Causa C-200/05 P)**

(2006/C 143/37)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Carlos Correia de Matos (rappresentante: C. Correia de Matos)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 16 marzo 2006, la Corte di giustizia (Quinta Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.

**Ricorso proposto il 13 gennaio 2006 da Les Éditions Albert René SARL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Éditions Albert René SARL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

**(Causa C-16/06 P)**

(2006/C 143/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Les Éditions Albert René SARL (rappresentante: sig. J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Orange A/S

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 nella causa T-336/03;
- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 14 luglio 2003, pratica R 559/2002-4;
- respingere la domanda di registrazione di MOBILIX n. 671396 per tutti i beni e servizi relativamente ai quali è stata richiesta;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte di giustizia.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado viola l'art. 63 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94») e i principi generali di cui al diritto amministrativo e processuale comunitario in quanto si è in essa concluso, contrariamente all'impugnata decisione della commissione di ricorso, che i marchi in conflitto, OBELIX e MOBILIX, non sono simili, adottando in tal modo, a detrimento della ricorrente, una decisione su una questione che non è stata debitamente formulata ed eccedendo conseguentemente la competenza del Tribunale di primo grado nell'ambito del controllo della decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI in una fattispecie come quella in oggetto.